

DELIBERAZIONE NR. 2138 DEL 23/12/2025

OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BERGAMO E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO	DOTT. ALESSANDRO AMOROSI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DR.SSA SIMONETTA CESA

Premesso che questa ASST ha garantito al Comune di Bergamo e alla Provincia di Bergamo, sulla base di apposita convenzione approvata con provvedimento n. 437 del 13 marzo 2025, lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e di supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per l'anno 2025;

Premesso, altresì, che il Comune di Bergamo ha chiesto – anche per conto della Provincia di Bergamo - il rinnovo della convenzione per gli anni 2026-2027;

Richiamato il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, approvato con deliberazione n. 2376 del 16 dicembre 2021, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Acquisito il parere del direttore della SC Medicina del lavoro e del direttore sanitario (prot. int. n. 85531 del 10 dicembre 2025) circa l'approvazione della convenzione;

Rilevato che il Comune di Bergamo stanzierà annualmente un importo pari a € 136.000,00 così suddiviso:

- a) € 28.500,00 per lo svolgimento delle funzioni di medico competente della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, da parte del dott. Matteo Marco Riva, dirigente medico individuato dall'ASST;
- b) € 18.500,00 per lo svolgimento delle funzioni di medico con funzioni di coordinamento dei due enti, ai sensi dell'art. 39, comma 6, dello stesso d.lgs. n. 81/2008 da parte del dott. Matteo Marco Riva;

- c) € 5.000,00/annui per l'attività di coordinamento e supporto specialistico all'organizzazione per i due enti da parte della SC Medicina del lavoro;
- d) € 1.000,00/annui per il supporto amministrativo per la predisposizione dei documenti sanitari nell'ambito della sorveglianza sanitaria;
- e) € 83.000,00 per gli accertamenti sanitari preventivi e periodici e gli accertamenti di secondo livello che si rendessero necessari, corrispondendo all'ASST un importo variabile in funzione delle prestazioni effettivamente erogate;

Precisato che il supporto amministrativo di cui alla sopra richiamata lett. b) sarà assicurato dal personale della SC Medicina del lavoro oltre il debito orario, con un impegno quantificato in non più di 26 ore annue complessive, da remunerare alla tariffa prevista dal vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;

Precisato, inoltre, che:

- gli accertamenti sanitari preventivi e periodici di cui alla sopra richiamata lett. e) richiesti dal Comune – anche per conto della Provincia - saranno garantiti dal personale sanitario del comparto assegnato alla SC Medicina del lavoro, anche in orario aggiuntivo e presso la sede del Comune stesso e della Provincia, sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali;
- al personale che abbia optato per lo svolgimento di detta attività in orario aggiuntivo sarà corrisposto un compenso nella misura fissata dal vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale, previo accertamento delle condizioni legittimanti previste dal regolamento stesso;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di sottoscrivere con il Comune di Bergamo la convenzione per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori dello stesso ente e dei lavoratori della Provincia di Bergamo, nei termini e alle condizioni riportate nel testo allegato al presente provvedimento (allegato A);
2. di incaricare il direttore della SC Medicina del lavoro dell'esecuzione e del monitoraggio della convenzione;
3. di autorizzare il personale amministrativo e il personale sanitario del comparto a garantire le attività di supporto alla sorveglianza sanitaria anche in orario aggiuntivo e presso la sede dei due enti sulla base di una programmazione che garantisca il regolare svolgimento delle attività istituzionali e alle condizioni previste nel vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;
4. di incaricare la SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle attività e delle prestazioni effettivamente erogate, trasmessa dalla SC Medicina del lavoro (2) di introitare le somme derivanti dalla stipula della suddetta convenzione in bilancio tra le entrate proprie dell'azienda e tra le entrate relative alla libera professione qualora riferite ad attività erogate in regime di

solvenza aziendale e (3) della ripartizione dei compensi al personale che abbia svolto l'attività oltre il debito orario nel rispetto del vigente regolamento per la gestione delle attività erogabili in solvenza aziendale;

5. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore ad interim della SC Affari generali.

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita
IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale
rappresentante (d'ora in poi detta anche "Azienda")

e

Comune di Bergamo, con sede in Bergamo, Piazza Matteotti n. 27, con recapito di
posta elettronica certificata protocollo@cert.comune.bergamo.it C.F. n. 80034840167 e
P.IVA n. 00636460164, nella persona del dott. Virgilio Appiani, dirigente del Servizio
associato tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con la Provincia di
Bergamo (d'ora in poi detto anche "Titolare della convenzione")
"Azienda" e "Titolare della convenzione" definiti congiuntamente "Parti" e
singolarmente anche "Parte"

PREMESSO CHE:

- per quanto sancito dall'accordo stipulato tra Comune di Bergamo e Provincia di
Bergamo per la gestione in forma associata del Servizio sicurezza sui luoghi di lavoro,
competente al Titolare della convenzione la formalizzazione delle prestazioni di
competenza della Provincia di Bergamo, compreso il servizio di sorveglianza sanitaria
previsto da d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- l'Azienda ha garantito, senza soluzione di continuità, dall'anno 2019 al Titolare
della convenzione lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria e di supporto
specialistico di igiene e medicina del lavoro ai sensi del citato d.lgs. n. 81/2008, per i
lavoratori del Comune di Bergamo e della Provincia di Bergamo (d'ora in poi definiti,
congiuntamente, "Enti");

	- il Titolare della convenzione ha chiesto all'Azienda la stipula di una convenzione	
	per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81/2008, per i	
	lavoratori dei due Enti dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;	
	- l'Azienda aderisce alla richiesta formulata dal Titolare della convenzione per i suoi	
	lavoratori e per quelli della Provincia di Bergamo;	
	- le Parti si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno	
	per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e	
	appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni	
	forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi.	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	2.1 L'Azienda autorizza la SC Medicina del lavoro a effettuare le prestazioni oggetto	
	della presente convenzione, allo scopo di assicurare agli Enti il supporto all'attività di	
	sorveglianza sanitaria e di supporto specialistico di igiene e medicina del lavoro ai	
	sensi del d.lgs. n. 81/2008.	
	2.2 Tale attività comprende:	
	a) lo svolgimento delle funzioni di medico competente, per la sola Provincia di	
	Bergamo, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 81/2008, da parte del dott. Matteo Marco	
	Riva, individuato dall'Azienda;	
	b) lo svolgimento delle funzioni di medico con funzioni di coordinamento dei due	
	Enti, ai sensi dell'art. 39, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 da parte dello stesso dott.	
	Matteo Marco Riva;	
	c) l'attività di coordinamento, consulenza specialistica e supporto	
		<i>pag. 2 di 9</i>

	b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;	
	c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;	
	d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e con salvaguardia del segreto professionale;	
	e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima, mentre l'originale della cartella sanitaria e di rischio sarà conservata, nel rispetto di quanto disposto dal citato d.lgs. n. 196/2003, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del d.lgs. n. 81/2008;	
	f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.; fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;	
	g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della	

	documentazione sanitaria;	
	h) in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 81/2008, comunica per	
	iscritto al datore di lavoro, al responsabile del Servizio di prevenzione protezione dai	
	rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi	
	della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti	
	risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità	
	psico-fisica dei lavoratori;	
	i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che	
	stabilisce in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa	
	dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione	
	nel documento di valutazione dei rischi);	
	l) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui	
	risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della	
	sorveglianza sanitaria;	
	m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti di cui	
	all'art. 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.	
	2.3 L'attività di cui all'art. 2.1, lett. b), relativa alle funzioni di medico coordinatore	
	dei due Enti, oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente, ha lo scopo di	
	garantire l'uniformità di prestazione e di protocollo sanitario, nonché il	
	coordinamento tra i due medici competenti; a questo scopo il Comune di Bergamo si	
	impegna a individuare il proprio medico competente, previa consultazione del medico	
	coordinatore, tra gli specialisti che hanno in essere rapporti di collaborazione con la	
	SC Medicina del lavoro dell'Azienda.	
	2.4 L'attività di cui all'art. 2.1, lett. c), relativa al coordinamento dell'attività e al	
	supporto specialistico per i due Enti da parte del personale della SC Medicina del	
		<i>pag. 5 di 9</i>

	Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI	
	5.1 Le Parti si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza	
	a osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia	
	di protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e dal	
	Regolamento europeo n. 679/2016 UE.	
	5.2 L'Azienda assume l'onere della responsabilità civile verso terzi per l'erogazione	
	delle prestazioni oggetto della presente convenzione da parte del proprio personale	
	dipendente.	
	Art. 6 INADEMPIENZE	
	6.1 La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività	
	oggetto della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle	
	Parti per quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a recedere	
	automaticamente e di diritto. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di	
	propria competenza, nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto	
	previsto dalla presente convenzione legittimeranno l'altra Parte a recedere	
	automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la	
	corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e	
	legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.	
	6.2 Resta inteso fra le Parti che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo	
	esemplificativo, ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche	
	alla vigente normativa, anche in relazione alle funzioni della Provincia o riduzione del	
	personale) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non	
	fossero esperibili, la presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto	
	con decorrenza dalla data in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte	
	interessata. In questa eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà	
		<i>pag. 8 di 9</i>

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 2148/2025)

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BERGAMO E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 22/12/2025

Il direttore ad interim
Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
x		€ 119.000,00 (presunti anno 2026)		€ 119.000,00 (presunti anno 2026)
x		€ 17.000,00 (presunti anno 2026)		€ 17.000,00 (presunti anno 2026)
x		€ 119.000,00 (presunti anno 2027)		€ 119.000,00 (presunti anno 2027)
x		€ 17.000,00 (presunti anno 2027)		€ 17.000,00 (presunti anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☒ cessione servizi cdc aut /anno € 238.000 presunti anni 2026/2027
☐ libera professione cdc aut /anno
☒ solvenza aziendale cdc aut /anno € 34.000 presunti anni 2026/2027
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 22/12/2025

Il direttore ad interim
Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. aut/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
406990150	Ricavi per altre prest.san.per altri Enti pubblici			€ 119.000,00 (presunti anno 2026)		€ 119.000,00 (presunti anno 2026)
406510110	Ricavi L.P.intram-art 55,c.1,a-b Cc			€ 17.000,00 (presunti anno 2026)		€ 17.000,00 (presunti anno 2026)
406990150	Ricavi per altre prest.san.per altri Enti pubblici			€ 119.000,00 (presunti anno 2027)		€ 119.000,00 (presunti anno 2027)
406510110	Ricavi L.P.intram-art 55,c.1,a-b Cc			€ 17.000,00 (presunti anno 2027)		€ 17.000,00 (presunti anno 2027)

Bergamo, 22/12/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.2148/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI SUPPORTO SPECIALISTICO DI IGIENE E MEDICINA DEL LAVORO PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BERGAMO E DELLA PROVINCIA DI BERGAMO.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO :	Vecchi Gianluca
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SANITARIO :	Amorosi Alessandro
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

DIRETTORE SOCIO SANITARIO :	Cesa Simonetta
Ha espresso il seguente parere:	
<input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE	
<input type="checkbox"/> ASTENUTO	
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
